



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. **110** del Reg.

Data **28/12/2019**

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori Bilancio in favore della 2I Rete Gas Impianti (oggi NEDGIA SPA) – Sentenza del Tribunale di Messina N. 943/2019 – Giudizio promosso da Bellamacina Emanuele/Comune di Torregrotta/CO.BI.FU.R..S.R.L./Gas Natural Italia SPA/Unipolsai Assicurazioni innanzi al Tribunale di Messina

L'anno **duemila diciannove** giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00 e seg.**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta pubblica **ordinaria – di rinvio** - risultano presenti in aula all'atto della votazione della proposta in oggetto i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Saporita	Carlo	X				
Trifilò	Annunziata	X				
Scaglione	Giovanni	X				
Foti	Daniela		X			
Mondi	Antonino		X			
Cannistrà	Angela		X			
Magliarditi	Ilaria		X			
Caselli	Antonino	X				
Gringeri	Domenica		X			
Mancuso	Filippo	X				
Andaloro	Stefano		X			

Assegnati n. **12**

In carica n. **11**

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:

///

Presenti n. **05**

Assenti n. **06**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Carlo Saporita**, nella sua qualità di **Vice Presidente**.
  - Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.
- Nominati scrutatori i Signori: **Annunziata Trifilò, Giovanni Scaglione e Filippo Mancuso**.

IV punto all'ordine del giorno

Il Vice Presidente, con il consenso del Consiglio, dà per letta la proposta e chiede se ci siano interventi o dichiarazioni di voto.

In mancanza si procede alla votazione che, espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato: approvata con voti favorevoli 4, astenuti 1 (Trifilò), su 5 presenti. Analogo risultato consegue la separata votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata con voti favorevoli 4, astenuti 1 (Trifilò), su 5 presenti.

**Proponente: Assessore al Bilancio**

**Area: Territorio e Ambiente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 110 del 22-11-2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA 2I RETE GAS IMPIANTI ( OGGI NEDGIA SPA) - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA N. 943/2019-GIUDIZIO PROMOSSO DA BELLAMACINA EMANUELE/COMUNE DI TORREGROTTA/CO.BI.FU.R. S.R.L. /GAS NATURAL ITALIA SPA /UNIPOLSAI ASSICURAZIONI INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA -**

**Premesso che**

**Con** Sentenza n. 943/2019, notificata a questo Ente in data 28.05.2019, il Tribunale di Messina ha condannato:

- il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia Spa ( quale società incorporante la Gas ( Gasdotti Azienda Siciliana) S.p A. e Co. Bi Fur. S.R.L. al risarcimento della complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellamacina Emanuele;
- Il Comune di Torregrotta in solido con Gas Natural Distribuzioni spa e Co.bi.fur srl al pagamento delle spese di lite che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Miceli che ne ha reso la relativa dichiarazione, ponendo definitivamente e per intero a carico dei soccombenti le spese di ctu;

**Con** pec del 28.05.19, questo Ente ha trasmesso alla Zirete gas impianti, il dispositivo della citata Sentenza n. 943/19;

**Con** successiva nota del 19.06.19 questo Ente ha richiesto alla Soc. Zirete gas impianti di avere notizie in merito alla corresponsione solidale delle somme dovute sia nei riguardi del Sig. Bellamacina che in favore del Suo legale avv. Miceli per la parte riguardante le spese di giudizio;

**Con** successiva pec datata 16.09.2019 la Soc. Zirete gas impianti ha comunicato a questo Ente che, al fine di evitare il rischio di una procedura esecutiva, ha provveduto a liquidare per intero le somme dovute sia in favore del Sig. Bellamacina e dell' Avv. Salvatore Miceli che ne ha reso la relativa dichiarazione quale anticipatario;

**Nella** medesima pec la Società Zirete gas impianti ha richiesto a questo Ente, essendo parte solidale il rimborso intero favore della somma di € 2.695,52 pari ad un terzo degli importi nascenti dalla Sentenza n. 943/19;

**Con** pec del 23.09.19 questo Ente, di riscontro alla richiesta di rimborso, ha comunicato alla predetta Società che, nel più breve tempo possibile avrebbe proceduto al riconoscimento del debito dovuto;

**Che** in considerazione di tutto quanto sopra riportato bisogna dare esecuzione alla Sentenza n. 943/19, provvedendo a riconoscere il debito in favore della Soc. Società Zirete gas impianti quale parte solidale, per l'importo di € 2.695,52 pari ad un terzo degli importi, nascenti dalla medesima;

**Che** ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti Locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

- **Ritenuto** di dover riconoscere la somma complessiva di € 2.695,52 pari ad un terzo degli importi, nascenti dalla citata Sentenza n. 943/19 in favore della soc. Zirete gas impianti;

Vista la Delibera di C.C. n. 38 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2019/2021 e successive variazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il Regolamento EE.LL. vigente in Sicilia;

### PROPONE

- di prendere atto della Sentenza del Tribunale di Messina n. 943/2019 (All.A);
- di prendere atto che la Società Zirete gas impianti essendo parte solidale ha provveduto a liquidare per intero le somme dovute sia in favore del Sig. Bellamacina Emanuele e dell' Avv. Salvatore Miceli che ne ha reso la relativa dichiarazione quale anticipatario, giusta pec del 16.09.19;
- di prendere atto che la Società Zirete gas impianti ha richiesto a questo Ente il rimborso ~~il~~ loro favore della somma di € 2.695,52 pari ad un terzo degli importi nascenti dalla citata Sentenza n. 943/19;
- di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 previsto dagli Enti Locali;
- di dare atto che per l'esecutività e per le causali in premessa indicate, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per la somma di € 2.695,52 in favore della Soc. Società Zirete gas impianti;
- di imputare la spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1 programma 11 ex Cap 354.1 Bilancio 2019/2021- Anno 2019;
- di demandare al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente l'esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Assessore al Bilancio

(Ing. Duca Vincenzo)

Il Responsabile dell'Area T. e A.

(Ing. Pietro Anastasi)

## COMUNE DI TORREGROTTA

### PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:

Riconoscimento debito fuori Bilancio in favore della 2i rete gas impianti – Sentenza del Tribunale di Messina n. 943/2019 – Giudizio promosso da Bellamacina Emanuele/ Comune di torre grotta/ Co.Bi. Fur. Srl –

### PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

★ VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 21/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

### PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

★ VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

• VISTO: si attesta la copertura finanziaria

I.P. 54

• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

• PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 27/11/2019

LA RESPONSABILE II AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Lisa

Da "DOTT. ROBERTO MIANO" <ROBERTOMIANO@legalmail.it>  
A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>  
Data martedì 10 dicembre 2019 - 16:51

**trasmissione pareri del Collegio dei Revisori dei Conti verbali n.ri 34,35,36,37,38**

---

*Pat 20086*  
**11 DIC. 2019**  
*Je - RB*

**Allegato(i)**

- VERBALE N. 34 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. 2I RETE GAS IMPIANTI.pdf.p7m (125 Kb)
- VERBALE N. 35 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.CELONA.pdf.p7m (125 Kb)
- VERBALE N. 36 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.CELONA 2.pdf.p7m (126 Kb)
- VERBALE N. 37 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.LA PEDALINA.pdf.p7m (124 Kb)
- VERBALE N. 38 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.12.19.pdf.p7m (111 Kb)

9



## COMUNE DI TORREGROTTA

(Città Metropolitana di Messina)

Via Mezzasalma n. 27 - C.A.P. 98040

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 34 del 10/12/19

#### Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento "Debiti Fuori Bilancio"

L'anno 2019 in data 10/12/2019, alle ore 08:00, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Torregrotta (ME), nominato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/05/2019, con Sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 - 90138 Palermo, previa convocazione del Presidente.

#### Sono presenti:

Dott. Licciardi Salvatore - Presidente

Dott. Miano Roberto - Componente

Dott. Marisca Carmelo - Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 22/11/2019 da parte dell'Area Territorio e Ambiente, con atto predisposto dall'Ing. Pietro Anastasi, avente per oggetto: "*Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio*", ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in favore del Sig. Bellamacina Emanuele;

#### IL COLLEGIO:

**PREMESSO** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

#### VISTI

- La sentenza n. 943/2019, notificata all'Ente in data 07/05/2019 e acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7477, con la quale il Tribunale di Messina ha condannato il Comune di Torregrotta (ME), in solido con Gas Natural Distribuzione Spa e Co. Bi Fur S.R.L.

1. Al pagamento in favore del Sig. Bellamacina Emanuele della somma di € 4.134,50 oltre interessi, per risarcimento danni;
2. Al pagamento in favore dell'avvocato Salvatore Miceli della somma di € 220,00 per esborsi ed € 2.430,00 come compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed iva e cpa;

così come riportato nel testo della sentenza allegata alla proposta di delibera;

- Il sollecito di pagamento prot. 15089 del 17/09/2019 della società 2I RETE GAS IMPIANTI, la quale, a seguito di richiesta da parte del Comune di Torregrotta, ha anticipato interamente gli importi dovuti, pari ad € 4.960,28 a favore del signor Bellamacina ed € 3.126,28 a favore dell'avvocato Miceli, come risultante dalle contabili allegate allo stesso sollecito;

#### PRESO ATTO

Che, in considerazione di quanto sopra riportato, bisogna dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento della somma di € 2.695,52, corrispondente ad un terzo dell'importo complessivo di € 8.086,56, in favore della società 2I RETE GAS IMPIANTI;

#### VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 21/11/2019, dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, Ing. Pietro Anastasi e 27/11/2019, dal Responsabile dell'Area contabile Dott.ssa Lisa Maria;

#### RITENUTO

- che ai sensi dell'art.194, lett. a) del D.lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive;

- Riconoscere la somma complessiva di € 2.695,52.

#### VISTA ed ACCERTATA

la necessità del "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del T.U.E.L., art. 194, comma 1, lett. a), per la somma complessiva di € 2.695,52, con conseguente imputazione della spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1, programma 11, ex Cap. 354.1, Bilancio 2019/2021 – anno 2019; limitatamente alle proprie competenze il Collegio:

#### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio di € 2.695,52 in favore della società 2I RETE GAS IMPIANTI;

#### INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- b) l'Ente a fornire, nel termine di 30 gg., una relazione in merito alle azioni intraprese;
- c) il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente ed al Responsabile del Settore Finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Licciardi Salvatore \_\_\_\_\_

Componente: Miano Roberto \_\_\_\_\_

Componente: Marisca Carmelo \_\_\_\_\_



Da "Zirgimpiantispa@pec.ziretegas.it" <Zirgimpiantispa@pec.ziretegas.it>

A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>

Data lunedì 16 settembre 2019 - 14:34

**ZI RETE GAS IMPIANTI (GIÀ NEDGIA S.P.A., GIÀ GAS NATURAL DISTRIBUZIONE  
ITALIA S.P.A.)/BELLAMACINA EMANUELE/COMUNE DI TORREGROTTA/CO.BI.FUR.  
S.R.L. - SENTENZA TRIB. DI MESSINA - SOLLECITO DI PAGAMENTO #PIMP-  
637042412613657438-HERG**

---

Il file .P7M allegato e' stato firmato digitalmente e per la sua apertura e' necessario verificare ed estrarre gli oggetti.

Questa operazione puo' essere effettuata con un software in grado di elaborare questi file in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un programma gratuito che consente di verificare e salvare il documento in configurazione leggibile, e' Dike 6 Free, e puo' essere scaricato da questo indirizzo:

<https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php>

L'installazione e' semplice e non ha vincoli particolari.

Questo messaggio contiene informazioni di proprieta' ZiReteGas Impianti Spa e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita' per le quali e' stato ricevuto. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.

---

17 SET 2019

Prot. 15088

Uff. Area - Si. A. e  
Ass. G. P. e. S. L.

**Allegato(i)**

UImpSpA-2019-0003899.pdf.p7m (283 Kb)

Sentenza 943 2019 pubbl. 03 marzo 2019 - RG 6913 2010.pdf (3617 Kb)

Contabili di pagamento.pdf (252 Kb)



# Zi Rete Gas

Zi Rete Gas Impianti S.p.A.

Al Comune di  
Torregrotta  
Via Mezzasalma, 27  
98040 Torregrotta (ME)

PEC: protocollo@pec.torregrotta.gov.it

e

Spett.Le  
CO.B.I.FUR, S.R.L.  
Via Del Isolato 281 33  
98100 Messina (ME)

PEC: COBIFUR@PEC.IT

Milano, 10/09/2019

**OGGETTO: Zi Rete Gas Impianti (già Nedgia S.p.A., già Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.)/Bellamacina Emanuela/Comune di Torregrotta/Co.Bi.Fur, s.r.l. - sentenza Trib. di Messina - sollecito di pagamento**

Il nostro ufficio legale è stato incaricato di procedere al recupero giudiziale della somma dovuta a fronte della sentenza n. 943/2019 del Tribunale di Messina, di cui si allega copia, con la quale siete stati condannati in solido con la scrivente società al risarcimento dei danni in favore del sig. Emanuela Bellamacina nonché al pagamento delle spese legali in favore del suo legale, avv. Salvatore Miceli, dichiaratosi antistatario.

A seguito della richiesta di pagamento pervenuta da controparte, Zi Rete Gas Impianti S.p.A., al fine di evitare il rischio di una procedura esecutiva, ha provveduto a liquidare - come da contabili che si allegano - i seguenti importi:

- Euro 4.960,28 a titolo di risarcimento danni ed interessi in favore del sig. Bellamacina.
- Euro 3.126,28 a titolo di spese di giudizio in favore dell'avv. Miceli.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente al pagamento dell'importo di **euro 2.695,52** **cadauno** (pari ad un terzo degli importi sopra indicati), con versamento tramite bonifico bancario sul c/c IBAN: IT 37 5 02006 09440 000030083607 intestato a Zi Rete Gas Impianti S.p.A. ed invio della copia della contabile di pagamento.

Zi Rete Gas Impianti S.p.A. - società con unico socio e società a controllo di direzione e amministrazione di Zi Rete Gas S.p.A. - 40100 Roma (RM) - Via  
M. L. B. 100 - Tel. 06 47811111 - Fax 06 47811112 - P. IVA 01202010970  
Zi Rete Gas S.p.A. - società a partecipazione paritetica - 40100 Roma (RM) - Via M. L. B. 100 - Tel. 06 47811111 - Fax 06 47811112 - P. IVA 01202010970

Vi avvisiamo, altresì, che in difetto di quanto sopra saremo costretti a procedere, senza ulteriore preavviso, al recupero coattivo del credito con ulteriore aggravio di spese a Vostra esclusivo carico.

Distinti saluti

ZI RETE GAS S.P.A.  
Procuratore di ZI Rete Gas Impianti S.p.A.  
Responsabile Affari Legali e Società  
Avv. Maria Cristina Pizzuneta

All: c.s.d.

Referente pratica:  
Dott.ssa Margherita Carbone  
Tel: 02.93899219 mail: margherita.carbone@ziretegas.it



Comune di Torregrotta (ME)

Ufficio Protocollo  
Prot. In Arch. N. 0007477  
del 07-05-2019  
DE ARRE: SINDACO  
ASS. REG. PALAZZO  
CATEGORIA 3 Classe 1 Fascicolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.O.P. d.ssa Francescomaria Puglisi, in funzione di giudice monocratico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. iscritto al n. 6913/2010 R.G.A.C. posto in decisione all'udienza

del 9 novembre 2018 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

per il deposito di note conclusive

tra

BELLAMACINA EMANUELE, nato in Messina il 15 febbraio 1989, c.c.

BLLMNL89B15F156Z, residente in Torregrotta (ME), via Dante Alighieri,

elettivamente domiciliato in Messina, via Don Mizzoni 7, presso lo studio

dell'avv. Giovanni Fincione, recapito professionale dell'avv. Salvatore Miceli,

che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione,

attore

e

1. COMUNE DI TORREGROTTA, in persona del Sindaco *pro tempore*,

elettivamente domiciliato in Messina, via Cavalieri della Stella 33,

presso lo studio dell'avv. Francesco Marullo, recapito professionale

dell'avv. Daniela Francesca Duca che lo rappresenta e difende per

mandato a margine della comparsa di costituzione;

2. CO.BLFUR S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con sede in Fornaci (ME), via Curcioia 1, elettivamente domiciliato in

Protocollo Tribunale di Messina - Ufficio Protocollo - Sezione Civile - Tribunale di Messina - Via S. Maria Maddalena, 1 - 98013 Torregrotta (ME) - Tel. 090/2411111 - Fax 090/2411112 - E-mail: protocollo@tribunale.messina.it

Messina, via Giordano Bruno 66, presso lo studio legale Maiorano,  
ricapito professionale dell'avv. Maurizio Crimi che lo rappresenta e  
difende per procura a margine della comparso di costituzione,  
e nei confronti di

1. GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A., quale società  
incorporante la GAS (Gasdow Azienda Siciliana) S.p.A., con sede in  
Acquaviva delle Fonti (BA), via Puglia - Zona Industriale, in persona  
del legale rappresentante pro tempore;

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., ex FONDIARIA SAI  
S.p.A., con sede in Bologna, via Salingrado 45, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via  
dei Mille 18), presso lo studio dell'avv. Leonio D'Andrea che lo  
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparso di costituzione,

terzi chiamati  
avente ad oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni  
motivazione delle conclusioni: come in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Belluscio Emanuele conveniva in giudizio il Comune di Torregrotta e la  
Co.Bi.Fur, s.r.l. allegando che, in data 23 settembre 2005, alle ore 19:00  
circa, percorreva il corso Sicilia in Torregrotta con direzione di marcia mare-  
lunge alla guida del ciclomotore, targa 3R6R2 di sua proprietà quando,  
prima di giungere all'incrocio con la via Catania, finiva a terra subendo le-  
sioni alla persona a causa del contraccolpo subito per aver centrato la ruota

Stampato e distribuito in formato elettronico dal Tribunale di Messina, il 03/06/2019, alle ore 15:00. N. di protocollo 943/2019. P. n. 6913.

anteriore del ciclomotore un profondo solco longitudinale, probabilmente creato dallo scavo effettuato per il passaggio delle tubazioni del metano, non segnalato, ma ripristinato qualche tempo dopo l'incidente mediante copertura di bitume. L'attore evidenziava di non aver ricevuto, ancorché avendone fatto richieste al Comune di Torregrotta ed alla GAS S.p.A., quest'ultima mandataria per il passaggio del metano, nonché successivamente anche alla Co.Bi.Fuc. s.r.l. (esecutrice dei lavori di scavo) dietro comunicazione di quest'ultima, alcun risarcimento per i danni sofferti. Concludeva pertanto per la condanna in solido del Comune di Torregrotta e della società Co.Bi.Fuc. s.r.l. al risarcimento del danno lamentato nella misura massima di € 20.000,00.

Il Comune di Torregrotta - nei cui confronti era disposta la rinnovazione dell'atto di citazione - escepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva sussiste che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A. responsabile dell'esecuzione e della gestione dei lavori di realizzazione della rete di metanizzazione sul territorio comunale, giusta convenzione stipulata tra le parti il 21 gennaio 1999, i cui lavori venivano ultimati il 23 dicembre 2005 e collaudati il 25 luglio 2008. Assumeva che, secondo la convenzione, essa Comune era, per patto espresso, sollevato da ogni responsabilità per danni eventualmente causati a terzi in dipendenza dei lavori di costruzione del reticolo. Dichiarava dunque di voler chiamare detta società in garanzia al fine di essere manlevata da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. In subordine, nel merito, assumeva la non attenta condotta di guida dell'attore attesa la perfetta visibilità del solco presente sul marcio stradale e stigmatizzava

Finis de nuovo inanc'ora riprova' il caso di' questo' e' da' i' stato' si' in' un' altro' stato' di' fatto

l'eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria, concludendo per il rigetto della domanda.

La CO.BI.FUR, s.r.l. eccepeva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'avvertimento di cui al punto 7) dell'art. 163 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c.; nel merito assumeva il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo la stessa eseguito i lavori di rifacimento del manto stradale nel luogo in cui risultava essere occorso il sinistro, non avendo i suoi macchinari mai operato in quella zona. In subordine, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, previa richiesta di chiamare in garanzia la Fondiaria Sai S.p.A. al fine di essere sollevata da eventuali responsabilità.

La Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., quale società incorporata la GAS (Gasdoti Azienda Siciliana) S.p.A., anch'è regolarmente citata, non compariva e ne va dunque dichiarata la contumacia.

La Fondiaria Sai S.p.A. eccepeva preliminarmente che il diritto della Co.Bi.Fur, s.r.l. ad essere garantita si era estinto per intervenuta prescrizione, atteso che la domanda risarcitoria inoltrata all'assicurata risaliva al mese di novembre 2005, mentre essa deducendo ne era stata posta a conoscenza solo mediante la notifica dell'atto di citazione per chiamata in garanzia, avvenuta nel mese di aprile 2013, ovvero ben oltre il termine di cui all'art. 2952 c.c. In subordine, nel merito, la Fondiaria Sai aderiva alla posizione processuale della Co.Bi.Fur, s.r.l., deducendo, in particolare, che quest'ultima non aveva mai operato nella zona del preteso sinistro.

In esito all'istruttoria ed alla nuova precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9 novembre 2018 il giudizio è stato assunto in decisione.

PUBBLICAZIONE INFORMATICA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Inanzitutto giova rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla CO.BI.FUR, s.r.l., considerato che l'atto di citazione contiene espressamente l'avvertimento al convenuto di costituirsi entro il termine di giorni venti precedenti l'adienza fissata, salvo ricorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

Nel merito, il caso in esame si inquadra nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., e pertanto, poiché possa in concreto ricorrere la responsabilità del custode, è sufficiente che sussista, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale di causalità tra la res, che taluno abbia in custodia, ed il danno da essa arrecato, senza che invece rilevi la condotta del custode, configurando l'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il nesso causale deve tuttavia essere escluso allorché l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, ipotesi, questa, che, per costante giurisprudenza, ricorre anche laddove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra la res e l'evento stesso. Poiché, dunque, responsabilità oggettiva e fortuito coinvolgono entrambi ed in concreto l'accertamento, da condurre alla stregua dei criteri dettati dall'art. 41 c.p., del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali e la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato potrà alternativamente condurre a negare ad essa ogni rilievo causale (ed in tal caso dovrà essere affermata la responsabilità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità): ad infine - ipotesi intermedia - ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da distinguere ai sensi del primo



comuna dell'art. 1227 c.c.). La prova del fortuito da parte del custode si sostanzia quindi nella dimostrazione che il danno lamentato è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civ., 9 maggio 2012, n. 7037). Peraltro, con specifico riferimento all'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione stradale gravante sulla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 14 c.d.s. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) a manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e dell'arredo, nonché di attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Il onere danneggiato è dunque tenuto unicamente alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità o non evitabilità dell'insidia. "... né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'assunzione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoio" (Cass. civ., 9 settembre 2016, n. 11302).

Nel caso in esame occorre dunque preliminarmente accertare chi fosse tenuto alla custodia dei luoghi del decesso incidente. In argomento la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che "l'ente proprietario di una strada

Procedo On. e-mail: info@tribunalecatania.it - Tel. 095 244444 - Fax 095 244444

aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ... nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale, ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima ... (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell'impatto con l'imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest'ultimo non priva l'ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasto percorribile) (Cass. civ., Ord., 12 luglio 2018, n. 19325); ed ancora: "... qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, demandando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 13882).

Ebbene, nel caso di specie, al momento dei fatti esposti in relazione sui luoghi non appariva alcun cantiere stradale; tuttavia, il Comune di Teregrotta, senza contestare la riconoscibilità del "solco longitudinale" presente sul manto stradale agli scavi effettuati per il passaggio della rete di metrizzazione, indicava il mese di dicembre 2005 quale data di consegna dei lavori (succes-

Emesso dal P.U.M. di TORREGRotta (RG) - Tribunale di TORREGRotta (RG) - Ufficio di Giustizia Civile - Sezione I - P.U.M. di TORREGRotta (RG) - Tribunale di TORREGRotta (RG) - Ufficio di Giustizia Civile - Sezione I

siva all'incidente), il cui collaudo era posticipato al mese di luglio 2008. Non essendo dunque stato interdetto il transito pedonale o veicolare, sia il Comune di Torregrotta che le imprese affidatarie dei lavori - in mancanza di prova in ordine al riparto delle rispettive responsabilità, incombente su chi ne aveva l'onere - devono ritenersi responsabili in solido per gli eventuali danni a terzi, senza che a tal fine rilevano le clausole di preteso esonero, in favore del Comune di Torregrotta, contenute nella Convenzione stipulata tra questo e la concessionaria del servizio di gestione e distribuzione del gas metano (stato, come detto, l'omessa interdizione sui luoghi, da parte dello stesso, della circolazione pedonale e veicolare). Quest'ultima, GAS (Gasdotri Azienda Siciliana) S.p.A., in particolare, come emerge dalla documentazione contenuta negli atti di causa, nella nota datata 17 novembre 2005, trasmetteva alla Co.Bi.Fur. s.r.l. incaricata della esecuzione dei lavori di scavo per la posa della condotta del metano nei luoghi oggetto del sinistro, la richiesta di rimborsamento inoltrata dal Bellamacina Emanuele, ed invitava altresì quest'ultimo a rivolgersi ad essa Co.Bi.Fur. s.r.l. cui, per contratto, era assorbitamente addebitabile ogni responsabilità per eventuali incidenti verificatisi nel corso dei lavori. Non vi è però prova, come solo verbalmente dedotto dalla GAS S.p.A., nella su citata nota, che le parti avessero stipulato un contratto da cui poter evincere il riparto delle rispettive responsabilità nell'ipotesi di danni occorsi a terzi durante l'esecuzione dei lavori di scavo, né la Co.Bi.Fur. s.r.l. vi fa riferimento; viepiù quest'ultima nega di essere stata posta a conoscenza del sinistro sin dal mese di novembre 2005, dichiarando di aver ricevuto la prima comunicazione solo nel mese di febbraio 2010, e non muove quando verbalmente dedotto, ovvero di non aver eseguito alcuno scavo nel

8

Autografo del giudice delegato (firmato) e del giudice relatore (firmato) e del giudice presidente (firmato) e del giudice aggiunto (firmato) e del giudice supplente (firmato)

72/03

luogo del riferito incidente. Ne consegue che la qualifica di custode, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per i danni lamentati nel presente giudizio, va attribuita sia al Comune di Torregrossa che al concessionario del servizio di metanizzazione (Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.) che alla società affidataria dell'esecuzione dei lavori di scavo (Co.Bi.Fur. s.r.l.). Quest'ultima, in particolare, ha chiamato in garanzia, per essere manlevata, la Fondiaria SAI S.p.A. con la quale aveva stipulato un contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi. La Fondiaria SAI, però, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurata ad essere garantita, non avendo essa provveduto alla comunicazione della richiesta di risarcimento, ricevuta nel mese di febbraio 2010, entro il termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 2952, secondo comma, c.c., infruttosamente assicurato alla data della citazione per chiamato di terzo in causa, notificata nel mese di aprile 2013. L'eccezione, in difetto di elementi atti a dimostrare l'inosservanza del detto termine, decorrente, a mente del terzo comma del citato articolo, della data della richiesta di risarcimento inoltrata dal Bellamacina, si è rivelata fondata, con la conseguenza che il diritto della Co.Bi.Fur. s.r.l. ad essere garantita e manlevata dalla Fondiaria SAI S.p.A. si è prescritto.

In fatto, nel caso in esame, la ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata alle dichiarazioni testimoniali rese da Sulfaro Antonia e Lembo Maria, entrambe cognate dell'attore ma della cui attendibilità, in mancanza di elementi contrari, non è possibile dubitare. La Sulfaro, nel confermare la dinamica dei fatti siccome esposta in citazione, dichiarava altresì: "... il motorino era per terra accanto ad un avvallamento sotto longitudinale di circa 70/100 cm di larghezza e altrettanta di lunghezza ... il motorino non era preceduto

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE CIVILE - N. 943/2019 - SENTENZA

da altri mezzi ... il solco non risultava visibile per l'orario, sull'imbrunire, e non era segnalato né da transenna né da cartelli ... il motociclo andava a velocità moderata". La Lembo aggiungeva: "... il ragazzo si trovava, dopo "il volo", a circa quattro metri di distanza dal motorino, in avanti ... questi scavi, rispetto alla sua direzione di marcia, erano longitudinali, cioè seguivano il suo senso di marcia ... consistevano in una asportazione di porzione d'asfalto stradale, comportando un abbassamento del manto stradale dove era stato tolto l'asfalto ... l'incidente è avvenuto sull'imbrunire e risultava non visibile il solco ... non ricordo se al momento dell'incidente il ragazzo indossasse il casco".

L'attore ha depositato fotografie dei luoghi che, esaminate in concomitanza con la prova testimoniale, ed in particolare con la riferita poca visibilità al momento dei fatti, ne dimostrano la pericolosità. Appare dunque soddisfatto il cuore della prova gravante sull'attore, senza che le controparti abbiano dimostrato una sua esclusiva o concorrente condotta colposa per negligenza nella guida, come dedotta in un caso fortuito.

Riguardo alle lesioni lamentate, il consulente d'ufficio ha valutato i postumi invalidanti riportati da Bellaricciola Emanuele nella misura del 25% e gli ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea pari complessivamente a sedici giorni, di cui cinque al 100%, trenta al 75%, trenta al 50% e trentacinque al 25%.

Si ritiene poter condividere tali conclusioni che risultano logicamente correlate e scriverle da vizi di valutazione. Per la liquidazione del danno alla persona, in mancanza della Suprema Corte (sent. n. 12408/2011) si sia pronunciata in ordine alla non estensibilità dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni alle lesioni

Primo Circolo Tribunale di Palermo - Ufficio di Segreteria - Via S. Maria, 10 - 90133 Palermo

micropermanenti non riconducibili agli incidenti stradali, aderendo ad un più recente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Milano, 27 maggio 2013, n. 7389; Trib. Milano, 1° luglio 2015, n. 8158), occorre osservare che non vi sono norme che ostino alla sua applicazione - nonché del correlato decreto ministeriale annualmente aggiornato per il calcolo dei punti percentuali di invalidità - in favore del parametro e.d. paramotivo costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, che soccorrono unicamente per quantificare le lesioni e.d. micropermanenti in mancanza di una tabella legislativa, e ciò al fine di evitare di ricorrere a diversi metri di valutazione delle lesioni alla persona a seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati, che imporrebbe una illegittima diversificazione del trattamento risarcitorio in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Peraltro anche alcune norme, tra cui il D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni con la legge n. 189/2012, in materia di lesioni da responsabilità sanitaria, ed il D.P.R. n. 181/2009, in materia di tutela delle vittime di terrorismo e atti di violenza, richiamano espressamente l'art. 139, quarto comma, del C.d.A. per la quantificazione del danno biologico. Il danno alla persona corrisponde quindi complessivamente a € 4.134,50 (art. 16 all'epoca dell'incidente). Sulla somma rivalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno vanno calcolati gli interessi legali fino al saldo. In assenza, peraltro, di allegazione e prova di smentiti circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della

Procuratore Generale della Procura di Milano  
Pubblico Ministero della Procura di Milano  
Pubblico Ministero della Procura di Milano

liquidazione (Cass. civ., 15 maggio 2018, n. 11754; Cass. civ. 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24075). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.

Non risultano documentate spese mediche.

Il Comune di Torregrotta va quindi condannato, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. (quale società incorporante la GAS S.p.A.) e Co.Bi.Fur s.r.l., a risarcire la complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellunacina Emanuele.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando il D.M. n. 55/2014 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00, valore medio), ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.P. d.lega Francescaromana Puglisi in funzione di giudice monocratico, così decide:

1. Dichiaro la contumacia di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.;
2. Dichiaro estinto per intervenuta prescrizione il diritto di Co.Bi.Fur s.r.l. ad essere garantita e quall'evam dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria SAI S.p.A.);
3. Condanna il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. (quale società incorporante la GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A. e Co.Bi.Fur s.r.l. al risarcimento della

74/08

complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellama-  
cipa Emanuele;

4. Condanna altresì il Comune di Torregrota, in solido con Gas Natural  
Distribuzione S.p.A. e Co.Bi.Fur. s.r.l. al pagamento delle spese di li-  
te, che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi  
professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e  
CPA, se dovute, da detrarsi in favore dell'avv. Salvatore Miceli che  
ha reso la relativa dichiarazione, ponendo definitivamente e per intero  
a carico dei soccombenti le spese di CTU.

Messina, 29 aprile 2019

Il G.O.P.

d.ssa Francesca Maria Puglisi

Stampa On: 2019/05/03 10:00:00



Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito	Lavorazione conclusa
Banca	01005 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Data Esito	12.06.2019
Ragione Sociale	ZI RETE GAS IMPIANTI S.P.A.	Codice SIA/CUC	N3918 / 0100478M
Conto di addebito	IT430100504000000000100913	Totale	
Nome Flussio orig	SE.CO.CIS 20190612-0241F NL014	Disp.Tot	2
Data/ora inv.mag	12.06.2019 20:42:26	Disp.lav	2
Data esecuzione	12.06.2019	Urgente	.
Debitore/effettivo	ZI RETE GAS IMPIANTI S.P.A.		
Informazioni aggiuntive	Pagamenti diversi		
Motivazione (in caso di scarto)	-		
Codice riferimento	ZZ15N54EFLNYEGGLZZ15N54EISM8T0PH		

<b>Dati Disposizione</b>			
Data creazione	11.06.2019	Importo da trasferire	3.126,28 EUR
Data exec richiesta	12.06.2019	Data exec effettiva	12.06.2019
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità di pagamento	SUPP - Pagamento Fornitori
Tipo commissione	.	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante
Debitore Effettivo	-		
Identificativo fiscale	-	Persona fisica	.
Motivazione (in caso di scarto)	-		
Urgente	-		
<b>Beneficiario</b>			
	MIGELI		
Identificativo fiscale	VIA TEN.MIRNATI 8528057 MILAZZO ME	Persona fisica	.
Conto beneficiario	-	Codice Swift	-
Tipo codice	-	Codice	-
Beneficiario Effettivo	-		
Identificativo fiscale	-	Persona fisica	.
Desiderato esito	-		
GUC	-	Sia	-
Identificativo End-to-end	94760004052049	Codice riferimento	ZZ15N54EFLNYEGGLZZ15N54EISM8
Informazioni aggiuntive	-		




Vi invitiamo a prendere nota delle seguenti informazioni relative all'operazione sotto indicata che apparirà nell'estratto conto del CONTO in EUR n.° IT43R0140504000000000010843-EUR-N3818 presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Viale D'Adda di FIL. DI BARI Interalto e ZI RETE GAS IMPIANTI S.P.A.

Data Operazione	Data Valuta	Importo a vs debito	Importo a vs credito	Causale	Descrizione Movimento
12.06.2019	12.06.2019	4.860,28		28-Volere disposizione a	Descrizione movimento: Disinfilazione SEPA in uscita Identificativo Univoco messaggio: 80040024222019 Info movimento: 12081821 RETE GAS IMPIANTI SOCIETA&apost; PER AGENI:BELLAMACINA EMANUELERI75ENT.N.843114 BELLAMACINACOM.TORREGROTTACOBIFUR

Il Vice Presidente del Consiglio  
(Gallo Saporita)

Il Consigliere Anziano  
(Annunziata Trifile)

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

O il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

~~o~~ il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

L. 28/12/19

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

